



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale Ordinario di Reggio Calabria

RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO
- art. 416 e segg. c.p.p. -

Al Sig. Giudice per l'Udienza Preliminare
S E D E



Il Pubblico Ministero

Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe nei confronti di:

- 1) *SCOPELLITI Giuseppe nato a Reggio Calabria il 21-11-1966 res.te Reggio Calabria Via Fontanelle 11 Catona*
Difeso di fiducia Avv. Vincenzo Nico D'Ascola e avv. Aldo Labate foro di Reggio Calabria
- 2) *STRACUZZI Carmelo nato a Reggio Calabria il 7-11-1959 ivi res.te Via Reggio Campi 2° tr.109/A (Parco Fiamma)*
Difeso di fiducia Avv. Antonio Sofo foro di Reggio Calabria
- 3) *D'AMICO Domenico nato a Reggio Calabria il 27-4-1977 ivi res.te Viale Pio XI Dir. Gulli n. 21*
Difeso di fiducia Avv. Francesco Giuffrè foro di Reggio Calabria
- 4) *DE MEDICI Ruggero Ettore nato a Reggio Cal. il 18-9-1961 ivi res.te Via D. Tripepi 112*
Difeso di fiducia Avv. Carmelo Chirico foro di Reggio Calabria

IMPUTATI

TUTTI

A) Del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 cpv, e 479 c.p. per avere, con più azione esecutive del medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di Sindaco del Comune di Reggio Calabria in carica dal 2002 fino al 14 maggio 2010, in concorso con la dirigente dell'ufficio finanze e tributi FALLARA Orsola

(nominata a far data dal 2002 e cessata dall'incarico in data 20-11-2010, deceduta in data 17-12-2010) falsamente rappresentato nella contabilità dell'ente dati e circostanze sotto meglio specificati così determinando l'approvazione dei bilanci di previsione dell'ente per gli anni 2008 e 2009 nonché quella del rendiconto di gestione per l'anno 2008 (Delibera Consiglio Comunale n. 31 del 27-7-2009).

Concorrendo nel reato i componenti del collegio dei revisori del comune di Reggio Calabria (in carica dal 9-1-2008) i quali tenuti in forza dell'art. 239, lett. b) e d), del TUEL, D.Lgs. n.267/00 ad esprimere *“un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio...e ad attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione”*, dichiaravano la congruità delle previsioni di bilancio ed attestavano la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione sia con riferimento al rendiconto anno 2008 (Del. 22-7-2009), sia in relazione al rendiconto 2009 (approvato con ritardo delib. N. 1 dell'11-2-2011) consapevolmente omettendo di rilevare i gravi, evidenti, numerosi artifici contabili posti in essere dalla FALLARA e di seguito descritti:

1) il mancato versamento all'erario dall'anno 2007 fino all'anno 2009 (fenomeno proseguito anche nell'anno 2010 ed accertato solo dopo la sospensione della dirigente Fallara) all'Erario delle somme trattenute al personale dipendente a titolo di IRPEF cresciute come segue:

	2006	2007	2008	2009	2010
Riten. Erariali	1.948.757,41	4.258.571,52	7.036.640,39	13.722.397,39	20.881.582,95

2) la Fallara alterava l'entità dei residui attivi riportati nei conti consuntivi (che passavano per il titolo I delle entrate da 79.727.878 nel 2007 a 103.866.093 nel 2008 e 122.365.493 nel 2009) per la presenza di crediti del tutto fittizi relativi all'ICI ordinaria, a somme già riscosse e trattenute dalla REGES e dai maggiori crediti contabilizzati rispetto a quelli in riscossione tramite la REGES; tramite inoltre la dolosa omissione della determina di riaccertamento prevista dal regolamento di contabilità (sostanzialmente inesistente e comunque non rinvenuta formalmente agli atti di ufficio benché indicata come eseguita) allo scopo di occultare un disavanzo di amministrazione e giustificare la previsione di entrate fittizie atte a bilanciare spese previste in bilancio altrimenti insostenibili. Fatti che i revisori omettevano deliberatamente di rilevare.

3) La Fallara ancora dissimulava l'abnorme ricorso alla anticipazione di tesoreria che veniva imputata nei consuntivi relativi agli anni 2007, 2008, 2009 anziché al Titolo III della spesa – Spesa per rimborso di prestiti, al Titolo IV – Spese per conto di terzi, allo scopo di far fronte al crescente bisogno di liquidità:

	2007	2008	2009	2010

Anticipazione di tesoreria	23.076.833,88	35.241.174,31	36.345.742,24	40.475.528,23
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

4) Alterava inoltre i dati di bilancio (per come meglio precisato analiticamente nella consulenza tecnica in atti) attraverso:

Accertamenti di entrate inesistenti nei Servizi per conto di terzi per euro:

26.331.098,85

Omessa contabilizzazione della esposizione debitoria verso le società miste cresciuta fino ad euro

41.728.574,00

Ciò nonostante i revisori attestavano, nella relazione per l'esercizio finanziario 2008 depositata in data 22-7-2009,:

- *La regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese*
- *La corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica e gli impegni di spesa assunti*
- *L'equivalenza tra gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi*
- *L'adempimento degli obblighi fiscali*
- *Che "L'ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2008 come previsto dall'art.228 del T.U.E.L. dando adeguata motivazione";*

e nella relazione per l'esercizio finanziario 2009 depositata in data 28-1-2011 (quando l'inchiesta era già in corso) ribadiva falsamente le attestazioni di regolarità cui sopra prendendo atto soltanto del (ormai evidente) mancato versamento delle ritenute fiscali IRPEF. Determinando in tal modo il Consiglio Comunale ad approvare con deliberazione n. 1 dell'11-2-2011 il predetto rendiconto.

In Reggio Calabria per SCOPELLITI in occasione delle circostanze sopra evidenziate (approvazione rendiconto 2008, deliberazione bilanci previsione 2008 e 2009) e per i soli revisori (essendo nel frattempo cessato dalle funzioni SCOPELLITI) anche successivamente (parere fornito sul rendiconto 2009 in data 28-1-2011)

SCOPELLITI Giuseppe (in concorso con FALLARA Orsola deceduta)

b) Del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 cpv, 479 c.p. per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di Sindaco del Comune di Reggio Calabria e la seconda nella qualità di dirigente dell'ufficio finanze e tributi:

- 1) operato l'illegale imputazione al cap. 19030 del bilancio relativo alle c.d. partite di giro (servizi conto terzi che *costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente*: art. 168 TUEL)) di pagamenti per spese e contributi simulando pertanto che ogni erogazione fosse giustificata da una corrispondente legittima entrata che il Comune si limitasse a destinare alla corrispondente voce di uscita. In via esemplificativa:

Numero	Data	Importo	Beneficiario
16096	31.10.08	252.000,00	RTL 102,5 Hit Radio S.r.l.

Mandato di pagamento che con provvedimento prot. n. 32111 del 18-2-2009 veniva variato dal capitolo 14871 (nel quale non trovava copertura) al capitolo 19030, senza alcuna entrata corrispondente.

- 2) falsamente rappresentato allo scopo di giustificare spese e pagamenti privi di idonea copertura, l'esistenza di entrate nel cap 19030 tra il 2007 e il 2009 per Euro 26.331.553,96 attraverso i seguenti accertamenti fittizi di entrate:

2204/2007 del 31-12-2007 per Euro 13.503.965,89

56289/2008 del 31-12-2008 per Euro 4.712.342,49

56298/2008 del 31-12-2008 per Euro 1.325.595,83

9828/2009 del 31-12-2009 per Euro 8.566.102,88

Acc. in Reggio Calabria il 14 giugno 2011

SCOPELLITI Giuseppe (in concorso con FALLARA Orsola deceduta)

c) Del reato di cui agli art. 110, 81 cpv, 323 c. 1° e 2° cp per avere, nella qualità di Sindaco del Comune di Reggio Calabria in concorso con FALLARA Orsola dirigente del settore finanze e tributi (deceduta) e su istigazione di questa abusato intenzionalmente dei poteri inerenti l'ufficio ricoperto al fine di procurare a quest'ultima l'ingiusto profitto della corresponsione indebita di onorari non dovuti a titolo di remunerazione per l'attività di rappresentanza e difesa del Comune nei giudizi davanti alla Commissione tributaria provinciale per gli anni 2008 (18 incarichi) 2009 (27 incarichi), 2010 (5 incarichi), configurando l'incarico alla

FALLARA indebitamente alla stregua di quelli dei professionisti esterni all'amministrazione, dovendo invece tali prestazioni ritenersi ricomprese nell'incarico dirigenziale (in violazione quindi dell'art. 24 D. lgs. n. 165/2001 sulla omnicomprensività della retribuzione) e remunerabili a titolo accessorio nell'ambito dei fondi a disposizione dell'amministrazione. In particolare, agendo entrambi di concerto attraverso le seguenti condotte:

- La Fallara, quale dirigente dell'ufficio finanze e tributi, predisponendo nell'ambito del proprio settore il modello di delibera di incarico a se stessa che sottoponeva direttamente al Sindaco inserendo nel corpo di esso indicazioni come se si trattasse di un normale incarico a un "professionista" con proprio "studio" indicato in "Reggio Calabria Via Demetrio Tripepi 116" (mentre in forza della clausola di esclusività - art. 53 D. lgs. 165/2001 e art. 10 del contratto di lavoro dalla medesima sottoscritto - alla dirigente era vietata la conduzione di una attività libero-professionale); menzionando inoltre una serie di obblighi riferibili chiaramente ai soli professionisti "esterni" all'amministrazione (clausole da 1 a 12: riferimenti a collaboratori di studio, rinunce ad eventuali altre cause patrocinate contro il Comune ecc.); procedendo dopo i primi incarichi nei quali il compenso era ancorato nel massimo a determinati importi, ad inserire un indiscriminato riferimento alla liquidazione "entro i minimi della tariffa professionale tempo per tempo vigente" con importi definitivi che veniva quindi rimesso ad essa stessa quale dirigente dell'ufficio competente di quantificare attraverso la "liquidazione" della propria parcella; provvedendo a ciò ed alla conseguente formazione dei relativi mandati di pagamento trasmessi alla tesoreria di cui poi curava il tempestivo incasso;
- SCOPELLITI Giuseppe, nella funzione di Sindaco, in ragione dei rapporti personali intercorsi con la FALLARA, agiva intenzionalmente allo scopo di procurare alla stessa un ingiusto vantaggio patrimoniale mediante l'attribuzione alla stessa degli incarichi professionali nei modi sopra indicati

Conseguendo in tal modo FALLARA Orsola l'ingiusto profitto della corresponsione di somme che essa si liquidava pari ad Euro 540.000 con danno di rilevante entità per il Comune

Acc. In Reggio Calabria in data 8-11-2010

Persone offese:

- Comune di Reggio Calabria in persona del Sindaco pro-tempore

- Evidenziata l'acquisizione delle seguenti fonti di prova:

- Denunce di Naccari Carlizzi Demetrio e Romeo Sebastiano e documentazione allegata.
- Accertamenti della Stazione CC Reggio Calabria princ. e della sezione di polizia Giudiziaria CC Sede in ordine al suicidio di Fallara Orsola.
- Informative del Nucleo Polizia Tributaria Guardia di Finanza Reggio Calabria e documentazione acquisita.
- Consulenza tecnico-contabile sui bilanci del Comune di Reggio Calabria
- Sommarie informazioni rese da Labate Bruno, Nucera Carmelo, Raffa Giuseppe, Zoccali Francesco, Gorassini Attilio, Del Pozzo Antonio
- Interrogatori in atti

- letti gli articoli 416 e segg. c.p.p.

CHIEDE

l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti degli imputati per i reati sopra indicati.

Manda alla segreteria per la trasmissione, unitamente alla presente richiesta, del fascicolo contenente la notizia di reato e tutta la documentazione relativa alle indagini espletate.

Reggio Calabria, li 16/04/2012

Il Procuratore della Repubblica f.f.
Dott. *Octavio Sferlazzi*



I Sost. Proc. della Repubblica
Dott. Francesco Tripodi e dott.ssa Sara Ombrà



IL CANCELLIERE
Maria Carmela Suraco